

T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 10 luglio 2014 n. 1115 (Est. Goso)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2014, proposto da: Marco Calamita, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Corrente ed Elisa Rondini, domiciliato *ex lege* presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento Cat. 200017562/2013/AC/Daspo/3[^] sez., emesso dal Questore di Genova in data 11/10/2013, notificato in data 30/10/2013, recante divieto, immediatamente esecutivo, di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria per la durata di anni due, e di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 27 dicembre 2013 e depositato il 23 gennaio 2014, l'esponente impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di Genova gli ha vietato di accedere, per un periodo di anni due, ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, di qualsiasi serie e categoria, nonché di sostare, senza giustificato motivo, nelle vicinanze degli impianti sportivi in cui siano in corso partite di calcio e nei luoghi interessati dal transito e dalla sosta dei tifosi.

La misura di prevenzione è motivata con riferimento all'accensione di un fumogeno durante l'incontro di calcio Genoa/Napoli, valido per il campionato di serie A, disputato il 28 settembre 2013 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

L'odierno ricorrente, identificato quale responsabile dell'episodio, è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'art. 6 *bis*, comma 1, della legge n. 401/1989, e successivamente fatto destinatario della descritta misura interdittiva (cd. D.A.Spo.).

Le censure di legittimità sulle quali si fonda la domanda di annullamento del provvedimento impugnato riguardano, in sintesi, l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del D.A.Spo., l'estensione sproporzionata del divieto (sotto il profilo sia temporale sia spaziale) e l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell'intimato Ministero dell'interno, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.

All'udienza camerale del 5 febbraio 2014, il difensore intervenuto per il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare incidentalmente proposta con l'atto introduttivo del giudizio, stante l'immediata fissazione dell'udienza per la trattazione di merito.

In data 24 aprile 2014, la difesa erariale ha depositato una memoria con cui argomenta ulteriormente nel senso dell'infondatezza del gravame.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 28 maggio 2014 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) Si rileva preliminarmente che il ricorrente non ha eletto domicilio nel Comune ove ha sede l'adito Tribunale amministrativo, bensì nel Comune di Reggio Emilia, presso la persona e lo studio del suo difensore.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm., egli deve intendersi domiciliato ad ogni effetto presso la segreteria del T.A.R. Liguria.

2) Con il primo motivo di ricorso, l'esponente denuncia l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata misura di prevenzione.

L'applicazione del D.A.Spo, ad avviso del ricorrente, sarebbe consentita nei confronti delle persone denunciate o condannate per il reato previsto dall'art. 6 *bis*, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (lancio di materiale pericoloso e di strumenti per l'emissione di fumo), ma non riguarderebbe le meno gravi ipotesi sanzionate dall'art. 6 *ter* della stessa legge (ossia il semplice possesso di strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile).

Nel caso in esame, l'avviso di conclusione delle indagini notificato al ricorrente indica la violazione dell'art. 6 *bis* citato, ma la condotta ascrittagli, consistente nella semplice accensione (e non nel lancio) di un fumogeno, sarebbe chiaramente estranea al perimetro applicativo di tale disposizione, rientrando invece nell'ambito del successivo art. 6 *ter*.

A prescindere dall'individuazione della norma incriminatrice applicabile nella fattispecie (compito che, evidentemente, non appartiene a questo giudice), la tesi di parte ricorrente non tiene conto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha esteso l'applicabilità del D.A.Spo. alle ipotesi configurate dall'art. 6 *ter* citato.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, nel testo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, prevede che la misura di prevenzione trova applicazione "nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui (...) all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter*" della stessa legge.

La tesi di parte ricorrente, pertanto, non trova corrispondenza nel vigente quadro normativo di riferimento.

3) Invertendo l'ordine di trattazione dei motivi di ricorso, va esaminato, a questo punto, il quarto e ultimo motivo, con cui viene dedotta un'altra censura di legittimità idonea a determinare, in caso di accoglimento, la caducazione del provvedimento nella sua interezza.

La censura concerne l'omessa comunicazione di avvio del procedimento che l'Amministrazione procedente avrebbe giustificato con motivazione solo apparente, comunque inidonea a rendere conto dell'esistenza di effettive ragioni di urgenza.

Nel provvedimento impugnato, vengono individuate particolari "esigenze di celerità ed urgenza connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (...) in quanto gli incontri di calcio si susseguono con cadenza almeno settimanale ed è opportuno evitare che il Calamita presenzi a manifestazioni sportive e reiteri il comportamento censurato".

Tali precisazioni, seppur non particolarmente circostanziate, consentono comunque di individuare le esigenze che hanno imposto di prescindere dalla comunicazione di avvio.

Tanto più che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti in questione, essendo protesi alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione (Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3468; T.A.R. Liguria, sez. II, 31 marzo 2011, n. 471).

Anche il quarto motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso.

4) La censura dedotta con il secondo motivo è tesa a denunciare la violazione del principio di gradualità della sanzione, nella specie applicata in misura asseritamente sproporzionata alla gravità del fatto e alle esigenze di tutela perseguite in concreto.

Neppure questa censura appare meritevole di condivisione.

Infatti, il potere attribuito al questore dall'art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura ampiamente discrezionale e le sottese valutazioni inerenti alla pericolosità del prevenuto e alla ragionevolezza del divieto, attenendo al merito dell'azione amministrativa, si sottraggono di norma al sindacato giurisdizionale.

Ciò non significa che il D.A.Spo., quale misura soggetta allo statuto normativo tipico dei provvedimenti amministrativi, non possa formare oggetto di un vaglio di legittimità che comporta, tra l'altro, la verifica della sua conformità al criterio di proporzionalità

Nella fattispecie, però, la decisione di applicare la misura di prevenzione per un periodo eccedente il minimo previsto dalla legge è stata motivata con riferimento alla pericolosità dell'interessato, responsabile di un comportamento che ha creato "problemi al dispositivo di sicurezza approntato

dalle forze dell'ordine e dagli addetti" e "poteva procurare danni a cose e/o persone presenti in tale settore" dello stadio.

Tale motivazione non può essere considerata generica o palesemente illogica.

La durata della misura interdittiva applicata nei confronti dell'odierno ricorrente, inoltre, non pare incongrua in quanto, essendo superiore al minimo ma ampiamente inferiore al massimo previsto dalla legge, garantisce un'adeguata differenziazione rispetto alle condotte meno gravi (quale il semplice possesso di un fumogeno) e, soprattutto, rispetto ai reali episodi di violenza che richiedono l'applicazione di misure più estese nel tempo.

5) Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene nuovamente denunciata la sproporzione della sanzione, sotto il profilo della eccessiva estensione spaziale del divieto che, in tesi, avrebbe dovuto essere circoscritto a ben determinati luoghi e manifestazioni sportive.

Nei limiti di seguito indicati, la censura appare meritevole di condivisione.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, stabilisce che "il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime".

Il provvedimento adottato nei confronti dell'odierno ricorrente comporta il divieto di accesso a tutti i luoghi dove si svolgono incontri agonistici di calcio, comprese partite amichevoli e delle categorie giovanili.

Inoltre, viene fatto divieto al destinatario della misura di prevenzione di sostare, senza giustificato motivo, "nelle vicinanze degli impianti sportivi ove siano in corso partite di calcio per i campionati citati e nei luoghi interessati alla sosta ed al transito dei tifosi",

La genericità di quest'ultima previsione contrasta apertamente con la lettera della legge che fa riferimento a luoghi "specificamente indicati".

La necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto, peraltro, non discende solo dalla lettera della legge, ma anche dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione (T.A.R. Liguria, sez. II, 11 aprile 2013, n. 636).

Nel caso in esame, invece, le indicazioni formulate dall'Amministrazione sono del tutto inidonee a delimitare in modo sufficientemente preciso il contenuto dell'interdizione, poiché non individuano luoghi specifici, ma fanno uso di concetti indeterminati e generici ("vicinanze degli impianti sportivi"), senza delimitazioni o precisazioni ulteriori.

In tal modo, il prevenuto non è posto in condizioni di apprezzare gli effettivi limiti spaziali del divieto e risulta conseguentemente esposto al rischio di incorrere, anche inconsapevolmente, nelle pesanti sanzioni che l'ordinamento appresta in caso di violazione delle prescrizioni di che trattasi.

Questo tipo di formulazione configura, in definitiva, un'evidente violazione dell'art. 6 cit., nella parte in cui prescrive che i luoghi cui si estende il divieto siano "specificamente indicati".

Ne deriva la diagnosi di illegittimità del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui estende il divieto ai luoghi diversi dagli impianti che ospitano gli incontri di calcio.

6) Considerando la soccombenza reciproca, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti indicati in motivazione, e, per l'effetto, annulla *in parte qua* il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)